



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE



Giugno 2025

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale
RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(Giugno 2025)

Rel. n. 36/2025

Roma, 8 luglio 2025

Sommario

PARTE I. DIRITTO PENALE.

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso – Illegittimità costituzionale dell'articolo 583-*quinques* cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. nella parte in cui, al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità e, al secondo comma, dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».....p.02

PARTE II. LEGISLAZIONE SPECIALE.

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 in riferimento all'art. 76 Cost.....p.05

PARTE III. ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

Permessi di necessità - Illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento all' art. 24 Cost. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'articolo 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro 24 ore dalla sua comunicazione anziché entro quindici giorni.....p.07

PARTE I. DIRITTO PENALE.

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso – Illegittimità costituzionale dell'articolo 583-*quinques* cod. pen in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. nella parte in cui, al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità e, al secondo comma, dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

Con sentenza n. 83, depositata il 25 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinques*, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Legge sul codice rosso), per violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui: al primo comma non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; al secondo comma, dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

La questione sottoposta all'esame dalla Corte concerne l'eccessività e rigidità del nuovo trattamento sanzionatorio come previsto dall'art. 583-*quinques* cod. pen. rispetto alla varietà delle condotte e degli eventi che rientrano nell'ambito applicativo della suddetta disposizione.

La Consulta ha innanzitutto effettuato un *excursus* sulla nozione pretoria e sull'evoluzione normativa dello sfregio permanente e della deformazione al viso.

Essi, nel codice del 1889, erano considerati circostanze aggravanti del reato di lesione personale ed erano previste pene sequenziali: per lo sfregio, la reclusione da uno a cinque anni; per la deformazione al viso, la reclusione da cinque a dieci anni.

Tale qualificazione circostanziale è stata mantenuta anche dal legislatore del 1930 (art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.) che, però, ha unificato la pena stabilendola nella reclusione da sei a dodici anni. A tal proposito, la Consulta ricorda che, nonostante l'equiparazione legislativa dello sfregio permanente alla deformazione del viso, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto quest'ultima più grave dello sfregio permanente «perché l'una è un'alterazione profonda della simmetria del volto, tale da causare un vero e proprio sfiguramento, mentre l'altro è un nocumento che turba l'armonia del viso, l'euritmia delle sue linee pur senza deformarlo».

Il comma 1 dell'art. 12, della legge n. 69 del 2019 (cd. Legge sul codice rosso) ha inserito l'art. 583-*quinques* cod. pen. che, pur facendo riferimento nella rubrica alla sola deformazione, nel testo, invece, si riferisce a entrambi gli eventi che vengono

posti in relazione di alternatività. Il comma 3 della predetta legge ha poi abrogato il n. 4 dell'art. 583, secondo comma, cod. pen. per cui la pregressa circostanza aggravante di sfregio e deformazione è stata trasformata in titolo autonomo di reato.

Afferma la Consulta che, nonostante l'art. 583-*quinquies* cod. pen. sia stato introdotto da una legge volta a contrastare la violenza domestica e di genere, esso, però, descrive un reato comune — in quanto non indica né il genere della persona offesa né l'ambito della condotta e la riferibilità di questa a contesti di violenza soggettivamente qualificata integra specifiche aggravanti del nuovo titolo di reato —, a forma libera e prevede una disciplina sanzionatoria molto più severa rispetto al passato in quanto: la fattispecie ivi contemplata è sottratta al giudizio di bilanciamento tra circostanze; il predetto articolo è inserito negli elenchi di cui all'art. 4-*bis*, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, ord. pen.; è prevista la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

La trasformazione dello sfregio e della deformazione da circostanze aggravanti del delitto di lesione a fattispecie autonoma, evidenzia poi la Corte, trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutela della persona «attesa la dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno». Ciò comporta che gli eventi in questione, in quanto elementi costitutivi di un autonomo delitto doloso, sono oggi imputabili solo a titolo di dolo generico, diversamente da quanto accadeva in precedenza posto che le circostanze, a norma dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., possono essere riconosciute anche se sorrette da semplice colpa.

Dopo aver evidenziato quanto sopra, la Consulta ritiene che l'inasprimento sanzionatorio «non si espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione» atteso l'obiettivo del legislatore «di assicurare una protezione specifica al tratto della personalità e della stessa identità che si manifesta nei lineamenti del viso», obiettivo, dunque, che consente di equiparare entrambi gli eventi lesivi. Diversamente, però, afferma la Corte, deve essere valutata la rigidità di siffatto inasprimento sanzionatorio attesa sia la rilevante entità del minimo edittale — fissato in otto anni di reclusione, ossia in misura sedici volte superiore a quella stabilita per il delitto di lesione personale di cui all'art. 582, primo comma, cod. pen. —, sia l'assenza di una "valvola di sicurezza" — di cui più volte la Consulta ha affermato «la necessità costituzionale» — che consenta al giudice di moderare l'applicazione delle pene edittali particolarmente severe. La Corte, quindi, dopo aver rammentato proprie decisioni (sent. n. 68 del 2012; n. 244 del 2022; n. 120 del 2023; n. 86 del 2024; n. 91 del 2024), tutte relative a casi in cui è previsto un minimo edittale di particolare asprezza e caratterizzate anche dal tratto comune costituito dalla «latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore», sottolinea che l'articolo 583-*quinquies* cod. pen., quantomeno con riferimento allo sfregio, può riferirsi anche a lesioni relativamente

modeste, talora procurate in contesti di occasionale e minore aggressività e senza dolo intenzionale. Afferma, quindi, che il primo comma dell'articolo 583-*quinquies* cod. pen. viola i principi costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena in quanto, proprio in considerazione di un minimo edittale di eccezionale severità, di una multiforme gamma di condotte punibili e della mancanza di una "valvola di sicurezza", può verificarsi il rischio di applicazione di una sanzione in concreto eccessiva, che prescinde dal giudizio sulla personalità del reo e del tutto inidonea alla sua risocializzazione.

La riscontrata lesione dei principi costituzionali evocati, dunque, deve essere sanata, per il Giudice delle leggi, «tramite l'introduzione di una circostanza attenuante che senza stravolgere la dosimetria legislativa, restituisca alla norma la flessibilità applicativa della quale difetta». Il temperamento costituzionalmente imposto, «in mancanza di una differente grandezza di riferimento» deve essere limitato, dunque, per i fatti di lieve entità, all'attenuante a effetto comune fino a un terzo della pena.

Parimenti fondate sono per la Corte costituzionale le questioni relative alla pena accessoria di cui al secondo comma dell'art. 583-*quinquies* cod. pen. ove si abbia riguardo all'automaticità, fissità e perpetuità della sanzione per come è attualmente normativamente prevista. La Consulta, quindi, ribadisce, come già più volte segnalato (sent. n. 195 del 2023; n. 266 del 2022 e 222 del 2018) che ogni previsione di sanzione fissa è indiziata di illegittimità costituzionale poiché impedisce l'individualizzazione rispetto alla concreta gravità del fatto reato. La notevole latitudine della descrizione tipica del reato *ex art.* 583-*quinquies* cod. pen. comporta, quindi, che l'applicazione automatica e la durata indefinita della pena accessoria si appalesino del tutto ingiustificate ove riferite a condotte più tenui rispetto ad altre, non potendosi certo ipotizzare un nesso tra la permanenza dello sfregio e la permanenza della sanzione poiché esso è del tutto incompatibile con la finalità rieducativa della pena.

In conclusione, quindi, per la Corte costituzionale, una volta accertata la commissione del reato in questione, la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno può essere erogata dal giudice, nella misura determinata in base ai criteri discrezionali di cui all'articolo 133 cod. pen. nel rispetto del limite massimo di 10 anni, stabilito dall'articolo 79, primo comma, n. 1 cod. pen. per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Di qui illegittimità costituzionale dell'articolo 583-*quinquies* cod. pen. per violazione degli articoli 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. nella parte in cui: al primo comma non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; al secondo comma, dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

PARTE II. LEGISLAZIONE SPECIALE.

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 in riferimento all'art. 76 Cost.

Con sentenza n. 81, depositata il 19 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 sollevata in riferimento all'articolo 76 della Costituzione con riferimento alla parte «in cui non prevede l'abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo numero 286 del 1998».

La Corte costituzionale, preliminarmente, ricorda che la legge n. 67 del 2014 persegue «l'obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale. La chiara finalità politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge è quindi rinvenibile nell'esigenza di un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio dell'*extrema ratio* del ricorso alla pena». L'articolo 2 della legge in esame, dunque, al comma 1, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di riformare la disciplina sanzionatoria dei reati e introdurre contestualmente sanzioni amministrative e civili.

Siffatto obiettivo di deflazione, ricorda ancora la Corte, è stato perseguito facendo ricorso a due strumenti distinti: la depenalizzazione e l'abrogazione di alcuni reati con la contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo che si aggiungono all'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno secondo le leggi civili. Con precipuo riferimento alla depenalizzazione, ricorda poi la Consulta, il legislatore delegante ha individuato due criteri selettivi: la cosiddetta depenalizzazione "cieca" — basata su una clausola generale che demanda al legislatore delegato la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda ad eccezione di quelli riconducibili a specifiche materie — e la depenalizzazione *nominatim*.

La materia dell'immigrazione, inizialmente compresa nella depenalizzazione "cieca" (disegno di legge A.S. n. 110), durante i lavori parlamentari è stata successivamente soppressa «con il contestuale inserimento, in quello che sarebbe divenuto il comma 3, lett. b) dell'art. 2 della legge n. 67 del 2014, della previsione dell'abrogazione del reato di cui all'art. 10-*bis* del citato d.lgs n. 286 del 1998». A questa modifica abrogativa, nel corso dei lavori, è seguito l'intervento del Governo che ha introdotto, accanto alla suddetta abrogazione, la trasformazione in illecito amministrativo del reato in questione nonché, per altre violazioni in materia di immigrazione, la rilevanza penale pervenendo così alla

formulazione dell'attuale art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 67 del 2014 che dispone «Abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia».

La Corte costituzionale sottolinea, quindi, che, alla luce di siffatta dinamica dei lavori parlamentari, «La *sedes materiae* in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l'art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato articolo 10-*bis* è la cosiddetta depenalizzazione nominativa, data la presenza di un'esplicita previsione che individua *nominatim* il reato in questione».

Ciò considerato, continua ancora la Corte, il denunciato art. 3 del d.lgs n. 8 del 2016, che riguarda reati previsti dalla legislazione speciale, non contempla quello di ingresso e soggiorno illegale in quanto, come si evince dalla relazione di accompagnamento allo schema legislativo sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, trattandosi di «fattispecie che intervengono su materia "sensibile" per gli interessi coinvolti [...] lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione» Ricorda, poi che, sempre nella predetta relazione di accompagnamento, si precisa ancora che «ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all'intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato. Questi, pertanto, nel momento in cui ritiene di svolgere una precisa opzione di opportunità politica, non esercitando la delega riguardo ad uno o più reati oggetto delle previsioni di depenalizzazione, dà luogo ad un parziale recepimento della stessa per l'esercizio frazionato del potere devolutogli che non intacca la conformità alle direttive nella parte in cui, invece, la delega è attuata». Nella relazione illustrativa dello schema definitivo del decreto legislativo, ricorda ancora il Giudice delle leggi, si ribadisce che il Governo «non [...] ritiene di esercitare la delega» sul punto in considerazione delle «ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione [atteso] il «carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti dalle fattispecie».

La Corte, quindi, ritiene che, al fine della pertinente valutazione di legittimità, l'omessa depenalizzazione deve essere collocata «nell'ambito del rispetto dell'oggetto definito dalla legge delega, trattandosi della mancata attuazione di una parte, più che in quello della violazione dei veri e propri principi e criteri direttivi». Per tali motivi, richiamando il proprio consolidato orientamento (*ex multis*, ordinanza n. 283 del 2013; sentenze n. 304 del 2011 e n. 140/149 del 2005) secondo cui il cd. eccesso di delega *in minus* «non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini un

stravolgimento della legge di delegazione», afferma, anche considerando quanto ritenuto in tema di mancato esercizio della delega su un particolare punto dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla giurisprudenza penale di legittimità (Sez. 1, n. 23295 del 14 ottobre 2016, dep. 2017), che «La mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è, quindi, suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante».

Di qui la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

PARTE III. ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

Permessi di necessità - Illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento all' art. 24 Cost. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'articolo 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro 24 ore dalla sua comunicazione anziché entro quindici giorni.

Con sentenza n. 78, depositata il 3 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di necessità, di cui all'articolo 30 della medesima legge, è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro 24 ore dalla sua comunicazione anziché entro quindici giorni.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, dopo aver affermato l'ammissibilità delle questioni, le ha, nel merito, ritenute fondate in riferimento all'art. 24 Cost., restando assorbita la censura sollevata in riferimento all' art. 3 Cost.

Richiamando la propria sentenza n. 113 del 2020, la Consulta, *in primis*, ribadisce che è «[i]ngiustificatamente pregiudizievole rispetto all'effettività del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost. [...] un termine così breve rispetto alla necessità, per l'interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice» e ciò non solo con riferimento «alla oggettiva difficoltà per il detenuto di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore [...] ma anche per la pratica impossibilità, per una persona ristretta in carcere, di ottenere entro il termine di ventiquattro ore copia di tutti i documenti acquisiti *ex officio* dal giudice che ha pronunciato il provvedimento». La Corte, quindi, individua il rimedio, al *vulnus* riscontrato, nella disciplina di cui all'art. 35-*bis* ord. penit., dettata per i permessi premio, a norma della quale il reclamo deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, non costituendo ostacolo a ciò la diversa *ratio* dei due

diversi permessi posto che, in presenza di ragioni di particolare urgenza, sarà cura dello stesso detenuto cercare di presentare il prima possibile il reclamo.

In ultimo, afferma la Corte, rimane invece invariato il termine di ventiquattro ore per il reclamo del pubblico ministero avverso un provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal detenuto poiché l'estensione, anche in questo caso, del termine comporterebbe per il detenuto un effetto pregiudizievole vanificando le stesse ragioni di urgenza poste a base del provvedimento in quanto, a norma del settimo comma dell'art. 30-bis, l'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine e durante il procedimento sino alla pronunzia del giudice.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento all'art. 24 Cost. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'articolo 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro 24 ore dalla sua comunicazione anziché entro quindici giorni.

In ultimo, la Corte costituzionale specifica che valuterà il legislatore se riconsiderare l'intera disciplina, eventualmente riequilibrando per entrambe le parti i termini per la proposizione del reclamo e modulando diversamente la complessiva disciplina della sospensione dell'esecuzione in pendenza dei termini consentendo, in ogni caso, sempre, la piena esplicazione del diritto di difesa.

Il Redattore: Anna Mauro

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Alberto Giusti